

ACCORDO AZIENDALE IN MATERIE DI DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Il giorno 27 del mese di settembre dell'anno 2017, presso la sede della Libera Università IULM, in Milano, Via Carlo Bo 1, si sono riuniti:

La LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM, c.f. 80071270153, di seguito indicata Università IULM, rappresentata su delega del Consigliere delegato Dott. Giuseppe Di Lella dal: Dott. Vittorio Rizzoli, Dott.ssa Raffaella Quadri e Dott.ssa Daniela Scaccia

e

Le OO. SS. così rappresentate:

per la CISL: Sig. Angelo Vicini, sig.ra Laura Teresa Fabiano e Sig. Franco Lionetti

per la CGIL: Sig. Francesco Pagnotta, Sig. Matteo Carangelo e Sig. Augusto Brivio.

al fine di stipulare il presente Accordo

Premesso

- Che l'art 1, comma 182, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 231 (Legge di stabilità 2017), ha previsto che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (al netto dei contributi previdenziali), i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili;
- Che i successivi commi da 183 a 186 prevedono che la suddetta detassazione trovi applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme a titolo di premio di risultato, a euro 80.000;
- Che il comma 187 dello stesso articolo prevede che, ai fini dell'applicazione delle anzidette disposizioni, le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali e territoriali di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- Che il decreto interministeriale del 25 marzo 2016 disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile;
- Le parti concordano che il presente accordo riguarda i dipendenti che nel Contratto di Lavoro hanno un premio di risultato e che abbiamo raggiunto gli obiettivi individuali.

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

1. si danno reciprocamente atto che le erogazioni individuate dal presente accordo rientrano tra le retribuzioni di produttività così come definite dal Decreto interministeriale sopra richiamato e dalla normativa in materia di “detassazione” fino ad ora emanata;
2. che il presente Accordo ha validità per gli anni 2017, 2018 e 2019 e si impegnano ad incontrarsi nel corso del triennio al fine di monitorare e valutare l’andamento e gli effetti dell’attuazione del presente Accordo;
3. che il Premio di Risultato è determinato nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) INDICATORI CONSIDERATI**
 - a1) Riduzione assenteismo
 - a2) Aumento medio del numero di immatricolati
 - a3) Soddisfazione utenza
 - b) RIPARTIZIONE % DEGLI INDICATORI**

Si sceglie la ripartizione bilanciata 33.3% per ciascun indicatore.
 - c) GRADIENTE DELL’INDICATORE**

Ciascun indicatore viene suddiviso per % di raggiungimento obiettivo come specificato nei successivi punti a1), a2), a3)

a1) Riduzione assenteismo

Come indicatore si terrà in considerazione la media dei giorni di malattia per dipendente relativa ai tre anni precedenti. Nello specifico si terranno in considerazione esclusivamente le assenze per malattia escludendo dal computo i giorni riferiti a patologie gravi documentate da certificazioni mediche. Nello specifico:

- se il valore è compreso tra 12 e 10 = 50% del premio
- se il valore è compreso tra 9,99 ed il 8,5 = 80% del premio
- se il valore è minore di 8,5 = 100% del premio

a2) Aumento medio del numero di immatricolati

Come indicatore si terrà in considerazione la media degli immatricolati degli ultimi 4 anni precedenti. Nello specifico:

- se il valore è compreso tra lo 80% ed il 90% degli immatricolati previsti= 50% del premio
- se il valore è compreso tra il 91% e il 95% = 80% del premio
- se il valore è superiore del 95% = 100% del premio

a3) Soddisfazione utenza

Come indicatore si terrà in considerazione il valore medio di soddisfazione espresso su ciascun servizio/ufficio di Ateneo dall’utenza i cui dati sono raccolti annualmente dall’Ufficio statistico attraverso appositi questionari. Verrà utilizzato il dato medio relativo agli ultimi tre anni accademici. Nello specifico:

- se il valore è compreso tra 2 e 4 = 50%
- se il valore è compreso tra 4,1 e 6 = 80 %
- se > 6,1= 100%

4. dichiarano che il Premio di risultato, come precedentemente articolato, è conforme ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione come previsto dalle disposizioni di legge *ut supra* richiamate;
5. richiamano la disciplina del Contratto di lavoro del personale tecnico amministrativo per quanto riguarda le modalità di corresponsione del premio nonché le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
6. convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente o il limite massimo dell'importo detassabile, le somme indicate nelle premesse devono intendersi automaticamente adeguate;
7. concordano che, ai sensi e per gli effetti delle normative sopracitate, l'Università IULM avrà cura di effettuare il deposito del presente accordo presso la sede dell'ITL territorialmente competente;

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Vittorio Rizzoli

Sig. Angelo Vicini

Dott.ssa Raffaella Quadri

Sig.ra Laura Teresa Fabiano

Dott.ssa Daniela Scaccia

Sig. Franco Lionetti

Sig. Francesco Pagnotta

Sig.ra Matteo Carangelo

Sig. Augusto Brivio
